

CONTRATTO DI APPALTO

LA GESTIONE DEI SERVIZI INERENTI LA RACCOLTA, IL TRASPORTO ED IL CONFERIMENTO A SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALI

Tra

il Comune di Lazzate (di seguito, “**Comune**”), in persona del [•]

e

la società [•] (di seguito, “**Società**” ovvero anche “**Gestore**”), con sede legale in [•], in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* [•]

Premesso che

- il servizio di igiene urbana è un servizio pubblico affidato nel rispetto della vigente normativa in materia;
- all'interno del territorio del Comune i poteri di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle modalità di svolgimento del servizio spettano al medesimo Comune, che li esercita con le modalità previste nel presente contratto di servizio;
- con delibera di G.C. n. 11 del 10.02.2021, il Comune ha espresso la propria volontà di affidare l'appalto integrato del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti per gli anni 2021 - 2026;
- con delibera di Giunta Comunale n. [•] del [•], il Comune ha approvato il progetto del servizio ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15 del Codice.
- con determina n. [•] del [•], il Comune ha approvato il bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato e lo schema di contratto di servizio finalizzato a regolare i rapporti fra Comune e soggetto incaricato della gestione del servizio di cui trattasi all'interno del territorio comunale;
- ai sensi della normativa vigente, il Bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. [•] del [•], in GUUE in data [•], sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture in data [•], sulla piattaforma SINTEL di Regione Lombardia in data [•], per estratto sui quotidiani [•] in data [•] e sul sito istituzionale del [•] in data [•];
- il bando ed il disciplinare di gara approvati dal Comune prevedono che il servizio di igiene urbana venga aggiudicato facendo ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata in base alle offerte presentate dai concorrenti alla procedura ed articolate nell'offerta economica e nell'offerta tecnica;
- all'esito della procedura esperita dalla Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Lazzate e Varedo (MB), sulla base delle offerte pervenute, con determina n. [•] del [•] è stata aggiudicata la gara alla Società, alla quale è

stata quindi affidata la gestione del servizio di igiene urbana nell'intero territorio comunale;

- la Società, con la sottoscrizione del presente contratto di servizio, ribadisce e conferma integralmente la validità e la fattibilità dell'offerta dalla stessa avanzata in sede di gara, dichiarandone la piena realizzabilità e l'assoluta sostenibilità economica;
- la Società, in data [●], ha prestato la cauzione definitiva in favore del Comune a garanzia dell'esatta prestazione del servizio alla stessa affidato;
- la Società, in data [●], ha consegnato al Comune copia delle polizze espressamente richieste negli atti di gara.

Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 – Oggetto del contratto di servizio

1. Il presente contratto d'appalto (di seguito, "**Contratto**") disciplina i rapporti tra Comune e Gestore, ai fini dello svolgimento, da parte della Società, del servizio di igiene urbana (di seguito, "**Servizio**"), da prestarsi all'interno del territorio del Comune.
2. Il Servizio è esercitato con diritto di esclusiva dal Gestore su tutto il territorio comunale.
3. Nel corso della durata dell'affidamento il Gestore sarà tenuto ad eseguire le attività e a rendere i servizi indicati nel Capitolato Speciale allegato *sub "B"* al Contratto.
4. Il Gestore eroga il Servizio secondo termini, condizioni e modalità indicate nel Contratto e nei suoi allegati, oltreché nella più completa osservanza dei principi che regolano la parità di trattamento degli utenti e nella più assoluta trasparenza, nonché sotto il controllo e la vigilanza del Comune.
5. La gestione del Servizio sarà effettuata dalla Società in piena autonomia organizzativa ed a completo rischio d'impresa, comunque nell'ambito di quanto stabilito nel Contratto.

Articolo 2 – Corrispettivo

1. Il corrispettivo riconosciuto al Gestore in considerazione delle prestazioni poste contrattualmente a proprio carico, per tutto il periodo di affidamento, è unicamente rappresentato dal corrispettivo annuo di gestione del servizio, come risultante dall'offerta avanzata dal Gestore in sede di gara.
2. Previa presentazione delle relative fatture, il Comune corrisponderà al Gestore, in aggiunta al corrispettivo per la gestione del Servizio, il rimborso di

quanto da quest'ultimo versato all'impianto di recupero/smaltimento, fino all'importo unitario massimo, espresso in €/t, risultante dall'applicazione del ribasso offerto in sede di gara e secondo quanto meglio specificato nel Capitolato Speciale.

3. In tale prospettiva, resta espressamente inteso fra le Parti che il Gestore non potrà pretendere alcun compenso dal Comune in ragione della prestazione del Servizio, ad eccezione di quanto stabilito dal Capitolato Speciale.
4. Il canone annuo di cui al precedente comma 1 e il rimborso di cui al precedente comma 2 verranno versati al Gestore dal Comune secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale, a fronte dell'emissione di apposite fatture.
5. Gli introiti/ricavi, derivanti dalla vendita dei rifiuti riciclabili consistenti in abiti usati - tessili (CER 200110 e CER 200111), che il CONAI e/o i Consorzi di filiera dovessero erogare saranno incassati dall'Appaltatore, che verserà al Comune l'importo, espresso in €/t, risultante dall'aggiudicazione, mediante scomputo dell'importo stesso dal corrispettivo dovuto per il mese successivo a quello in cui detti ricavi o contributi sono stati percepiti dall'Appaltatore. Il tutto secondo quanto meglio descritto nel Capitolato Speciale.

Articolo 3 - Durata dell'affidamento

1. L'affidamento disciplinato dal Contratto ha una durata di 5 (cinque) anni solari decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto o dal verbale di avvio del servizio in caso di esecuzione d'urgenza.
2. Le Parti concordano di riunirsi almeno ogni 2 (due) anni per valutare le modifiche al testo del presente atto che dovessero essere proposte dalle Parti stesse e che risultassero opportune ad eventualmente adeguare il Contratto alle esigenze di sviluppo civile ed economico della comunità locale.
3. Il Contratto cesserà di avere efficacia alla scadenza del termine stabilito al precedente comma 1, senza necessità di preventiva disdetta da parte del Comune.
4. Il Gestore è in ogni caso impegnato a garantire, dopo la scadenza del Contratto, la continuità del Servizio, per il tempo strettamente necessario per l'esperimento delle procedure atte a individuare il nuovo affidatario del servizio, e comunque per un periodo non eccedente 6 (sei) mesi, e ciò alle stesse condizioni in essere o a condizioni più favorevoli per il Comune, senza che il Gestore possa pretendere indennizzo alcuno, nel rispetto della normativa in materia di servizi pubblici locali di tempo in tempo vigente.

Articolo 4 - Principi generali e obiettivi del Servizio

1. Il Servizio ha natura di servizio pubblico, deve avere carattere di regolarità, continuità ed economicità ed è svolto dal Gestore alle condizioni previste dal Contratto e dal Capitolato Speciale, in conformità agli indirizzi del Comune,

nel rispetto delle prescrizioni e dei principi contenuti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, dei provvedimenti delle Autorità e degli Enti a vario titolo competenti, dei regolamenti, delle direttive e raccomandazioni comunitarie, degli accordi internazionali e delle norme tecniche emanate dagli organismi nazionali ed internazionali competenti in materia, a decorrere dal loro effettivo recepimento nell'ordinamento italiano.

2. Il Servizio dovrà altresì essere gestito ed erogato dal Gestore secondo termini, condizioni e modalità riportate nei documenti relativi all'affidamento contenuti nella *lex specialis* di gara e conformemente a quanto previsto nell'offerta risultata aggiudicataria.

Articolo 5 - Consegna delle dotazioni

1. Entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del Contratto, il Gestore dovrà prendere in consegna le dotazioni e le attrezzature funzionali alla gestione del Servizio, e ciò per tutta la durata del Contratto. Delle operazioni di consegna, svolte da soggetti incaricati dalle Parti, è redatto apposito verbale che deve essere sottoscritto dalle medesime Parti.

Articolo 6 - Obblighi del Gestore

1. Fermo restando quanto stabilito al precedente Articolo 4 - Principi generali e obiettivi del Servizio, il Gestore ha l'obbligo di gestire il Servizio nel rispetto del contenuto del Capitolato Speciale e di quanto recato dall'offerta risultata aggiudicataria. Il Gestore rimane l'unico responsabile, a qualsiasi effetto, di eventuali eventi o circostanze pregiudizievoli che dovessero verificarsi in conseguenza dello svolgimento delle attività contemplate nel Capitolato e della gestione del Servizio, essendo a tal proposito completamente sollevato e manlevato da qualsivoglia responsabilità il Comune ed i funzionari dallo stesso dipendenti.
2. Il Gestore ha l'obbligo di assicurare la continuità del Servizio e di ripristinare l'erogazione nei casi di interruzione, nonché l'obbligo di motivare sia al Comune che agli utenti i casi di interruzione o di irregolarità della prestazione.
3. Nello svolgimento del Servizio, il Gestore è obbligato ad assicurare le seguenti prestazioni:
 - a) rispettare ed applicare nei confronti del personale dipendente le norme sui contratti collettivi di lavoro e l'obbligo delle assicurazioni assistenziali, previdenziali ed antinfortunistiche, ivi comprese le misure di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro previste dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
 - b) rinnovare l'eventuale certificazione di qualità UNI EN ISO dallo stesso detenuta nel caso venga a scadenza durante il periodo di vigenza del Contratto;

4. Il Gestore ha inoltre l'obbligo di:
 - a) garantire il corretto presidio e gestione del Servizio secondo quanto indicato nell'offerta risultata aggiudicataria;
 - b) tenere sollevato e indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno o responsabilità, civile o penale, che derivasse a terzi in dipendenza o conseguenza dell'esecuzione del Contratto.
5. Altre incombenze a carico del Gestore sono indicate nel Capitolato Speciale, costituente parte integrante e sostanziale del Contratto.
6. Qualora dovessero verificarsi eventuali danni alle attrezzature e alle dotazioni strumentali alla gestione del Servizio, imputabili al Gestore e non dipendenti dal normale uso di tali dotazioni, la Società dovrà provvedere al ripristino e/o alla sostituzione di tali beni nel termine assegnato dal Comune, il tutto a propria cura e spese. In mancanza, il Comune procederà d'ufficio a spese del Gestore, rivalendosi sulla garanzia fideiussoria prestata dalla Società ai sensi di quanto stabilito nel Capitolato Speciale.

Articolo 7 - Erogazione del Servizio

1. Il Gestore garantisce le condizioni di erogazione del Servizio contenute nel Capitolato Speciale, assicurando l'attuazione di quanto contenuto nell'offerta risultata aggiudicataria, e rispettando in ogni caso le condizioni minime di tempo in tempo previste dal Comune.

Articolo 8 - Controlli

1. Ai fini della verifica dell'adempimento alle obbligazioni contrattuali e del rispetto delle norme che disciplinano lo svolgimento del Servizio, il Comune può svolgere nei confronti del Gestore attività di controllo secondo modalità compatibili con le esigenze aziendali di quest'ultimo. A tal fine il Gestore consente l'effettuazione di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive che il Comune ritenga opportuno o necessario compiere in ordine a documenti, progetti, opere ed impianti, purché attinenti al Servizio.
2. In particolare, il Comune ha diritto di:
 - a) chiedere ed ottenere tempestivamente dal Gestore dati, documenti ed informazioni sullo svolgimento del Servizio e sullo svolgimento delle attività contemplate nel Capitolato Speciale;
 - b) effettuare accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive presso il Gestore sullo svolgimento del Servizio e sullo svolgimento delle attività contemplate nel Capitolato Speciale, anche al fine di acquisire documenti o informazioni;
 - c) effettuare accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive sui luoghi e sulle dotazioni interessati dallo svolgimento del Servizio.

3. Gli accertamenti, i sopralluoghi e le verifiche ispettive possono essere effettuati con un preavviso scritto di almeno 5 (cinque) giorni. Nella richiesta di accesso saranno indicati i luoghi oggetto di accertamento, sopralluogo o ispezione. In ogni caso, laddove sussistano ragioni di urgenza, il Comune può effettuare i predetti controlli in qualunque momento.
4. Ai fini dell'effettuazione dell'attività di controllo, il Comune può avvalersi di personale interno o esterno qualificato al quale delegare gli oneri di cui ai commi precedenti.

Articolo 9 – Contestazione degli inadempimenti e diffida ad adempiere

1. Gli inadempimenti alle obbligazioni contrattuali addebitabili al Gestore sono contestati dal Comune mediante l'invio, con plico raccomandato o via posta elettronica certificata, di una lettera di addebito corredata dalla documentazione a supporto e, se necessario, dall'intimazione ad adottare le misure atte a rimuovere gli effetti dell'inadempimento.
2. Entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della lettera di addebito, il Gestore può inviare al Comune le proprie osservazioni.
3. Tenuto conto delle eventuali osservazioni, il Comune può diffidare il Gestore a provvedere, fissando al proposito un congruo termine.
4. Nei casi disciplinati dal presente articolo trova applicazione quanto stabilito, sul punto, dal Capitolato Speciale, anche in tema di applicazione delle penali contrattualmente fissate e di risoluzione del Contratto, nonché di conseguenze da ciò derivanti.

Articolo 10 – Clausola risolutiva espressa

1. Salvo quanto altrimenti previsto anche nel Capitolato Speciale, il Contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., in caso di:
 - a) inadempimento, da parte del Gestore, del divieto di cessione del Contratto e di sub affidamento, ai sensi del comma 1 dell'Articolo 16 – Cessione del Contratto;
 - b) mancata reintegrazione, da parte del Gestore, della garanzia cauzionale dallo stesso prestata in favore del Comune, ai sensi del comma 3 dell'Articolo 14 – Garanzie;
 - c) arbitrario abbandono, o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi affidati.
2. La volontà del Comune di avvalersi della clausola risolutiva espressa oggetto del presente articolo è comunicata al Gestore con lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata secondo le modalità stabilite dal comma 1 dell'Articolo 9 – Contestazione degli inadempimenti e diffida ad adempiere.

3. Qualora nel corso dell'esecuzione dell'appalto dovesse essere istituita l'Autorità d'Ambito di riferimento o altro soggetto competente ai sensi di legge, con successivo affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in ambito territoriale più esteso, pur comprendente in tutto o in parte anche le prestazioni oggetto del Servizio, il presente Contratto sarà da intendersi risolto *ex art.* 1353 c.c. dal momento in cui assumerà efficacia l'affidamento medesimo operato a livello di area vasta. In tal caso il Gestore avrà diritto unicamente alla corresponsione del corrispettivo maturato per l'esecuzione dei servizi dedotti in contratto fino alla data di efficacia della risoluzione, senza che la stessa possa vantare nei confronti del Comune alcuna ulteriore pretesa economica sotto qualunque forma prospettata (espressamente comprese, ma solo a titolo esemplificativo, domanda di risarcimento del danno, domanda di indennizzo, domanda di ulteriori compensi), così anche come nel caso in cui dovesse pervenirsi alla cessazione dell'efficacia dell'affidamento in questione in forza di previsioni normative e/o disposizioni amministrative vincolanti per il Comune e/o per il Servizio posto in affidamento ed oggetto del presente Contratto.

Articolo 11 – Recesso

1. Il Comune può recedere dal Contratto, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico oppure nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21-*quinquies* della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il recesso deve essere comunicato con le modalità di cui al comma 1 dell'Articolo 9 – Contestazione degli inadempimenti e diffida ad adempiere, almeno 30 (trenta) giorni prima della data in cui i suoi effetti sono destinati a prodursi.
3. Il Comune può inoltre recedere in ogni tempo dal Contratto, indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni di cui al precedente comma 1, assicurando in tal caso la corresponsione in favore del Gestore delle somme di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 12 – Responsabilità nei confronti dei terzi

1. In ogni caso di inadempimento, il Gestore deve tenere indenne il Comune degli oneri da quest'ultimo eventualmente sostenuti per risarcimenti o indennizzi da corrispondere a terzi in conseguenza di tali inadempimenti.

Articolo 13 – Controversie

1. Qualora ed in qualsiasi momento fra il Comune ed il Gestore sorgano contestazioni sulla interpretazione, esecuzione o risoluzione del Contratto, ciascuna Parte potrà notificare all'altra, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, l'esistenza di tali contestazioni, precisandone la natura e l'oggetto.
2. Le Parti si incontreranno per esaminare l'argomento e le motivazioni addotte, con il proposito di comporre amichevolmente la vertenza.
3. Tutte le controversie in ordine all'interpretazione, all'esecuzione o alla risoluzione del Contratto che non sia stato possibile risolvere bonariamente ai sensi di quanto disposto dai commi precedenti, sono deferite all'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Foro competente in via esclusiva è quello del Tribunale nella cui circoscrizione è ricompreso il territorio del Comune e quindi il Tribunale di Monza.

Articolo 14 - Garanzie

1. A garanzia dell'esatto adempimento alle obbligazioni assunte dalla Società con la sottoscrizione del Contratto, il Gestore ha costituito una cauzione pari ad € __,00 (Euro __/00) mediante polizza fideiussoria [*bancaria o assicurativa*] n. [●] rilasciata in data [●] da [●], contenente la previsione espressa della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua immediata operatività, e quindi l'impegno del fideiussore a versare la somma garantita sul conto corrente bancario indicato dal Comune, a semplice richiesta scritta dello stesso ed entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla richiesta medesima.
2. La garanzia decorre dal giorno di stipula del Contratto ed avrà validità per l'intero periodo di affidamento, e comunque sino alla data di emissione del certificato di conformità o del certificato di regolare esecuzione.
3. Il Comune potrà avvalersi della garanzia di cui al comma 1, escutendola in parte o per intero, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di inadempienze agli obblighi contrattuali, di applicazione di penali, di anticipazione sul risarcimento danni, nel caso di esecuzione d'ufficio di prestazioni di competenza del Gestore nonché a rimborso degli oneri che il Comune dovesse sostenere per colpa del Gestore. Nel caso di incameramento (totale o parziale) della cauzione da parte del Comune, il Gestore sarà tenuto a reintegrarla sino all'importo stabilito ed escusso entro 30 (trenta) giorni dalla relativa comunicazione, pena la risoluzione del Contratto.
4. Il Gestore, a termini di quanto stabilito nel Capitolato Speciale, ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e per responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO), avente efficacia fino ad un massimale minimo di € 3.000.000,00 (euro tremilioni), rilasciata in data [●] da [●], per i rischi inerenti la propria attività.
5. Il Gestore, a termini di quanto stabilito nel Capitolato Speciale, ha stipulato altresì una polizza assicurativa pluririschio (incendio, danni a terzi, cose e

persone) dei contenitori impiegati per i differenti servizi di raccolta rifiuti e per la gestione del Centro di Raccolta (inclusi danni causati da incendi e scoppi e anche a copertura dei danni procurati dagli, e agli, utenti del Centro), per un massimale di garanzia non inferiore a € 500.000,00.

6. Il Gestore ha trasmesso le assicurazioni R.C. per automezzi o motocicli impiegati nell'esecuzione del servizio, aventi un massimale unico di almeno € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00) per ciascun mezzo impiegato nel servizio.

Articolo 15 – Condizioni alla scadenza

1. Le Parti convengono espressamente che alla scadenza dell'affidamento i mezzi d'opera e le attrezzature impiegati dall'Appaltatore per la prestazione del servizio resteranno di proprietà dell'Appaltatore e saranno ritirati dall'Appaltatore stesso, a eccezione di quanto previsto nel Capitolato Speciale.

Articolo 16 – Cessione del Contratto

1. E' fatto divieto al Gestore di cedere, anche parzialmente, il Contratto o di sub-affidare a terzi parti o fasi del Servizio. L'inadempimento della presente disposizione costituisce presupposto per la risoluzione del Contratto, dando inoltre diritto al Comune di procedere all'incameramento totale della garanzia di cui all'Articolo 14 – Garanzie.
2. Il Gestore potrà procedere a fusioni o incorporazioni con altre società, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, a condizione che a seguito di tali operazioni straordinarie non risulti diminuito il valore del patrimonio netto della Società e che non siano venuti meno i requisiti, di ordine economico-finanziario e tecnico, che sono stati presi in considerazione in sede di gara per l'affidamento del Servizio.
3. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 2 il Gestore sarà tenuto a fornire al Comune apposita descrizione dell'operazione di cui è prevista l'esecuzione, dando altresì evidenza del verificarsi delle condizioni di cui al medesimo comma 2, e ciò con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni rispetto al momento in cui è previsto che l'operazione ipotizzata venga portata a termine, pena la risoluzione del Contratto, nonché l'incameramento totale da parte del Comune della garanzia di cui all'Articolo 14 – Garanzie.
4. Resta inteso che, nell'esecuzione delle attività dedotte in affidamento, il Gestore potrà far ricorso all'istituto del subappalto, il tutto nei termini, con i limiti e secondo le modalità di cui all'art. 105 del d.lg. n. 50/2016, e ciò a condizione che la relativa volontà sia stata manifestata dal Gestore al momento della formulazione della propria offerta risultata aggiudicataria.

Articolo 17 - Imposte, tasse, canoni

1. Sono a carico del Gestore tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere attinenti alla gestione dei beni strumentali all'erogazione del Servizio stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dagli Enti locali.

Articolo 18 - Incaricato del trattamento dati personali

1. Per l'attività oggetto del Servizio, il Gestore assumerà la qualifica d'incaricato del trattamento dei dati personali in nome e per conto del Comune, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss. mm. ii. e del Regolamento UE n. 2016/679.
2. Con tale qualifica il Gestore potrà trattare i dati personali per quanto strettamente necessario allo svolgimento del Servizio, adottando tutte le misure previste dalla legge in ordine ad ogni fase del trattamento dei dati personali.

Articolo 19 - Spese contrattuali

1. Le spese relative alla stipulazione e registrazione del Contratto sono a carico del Gestore.
2. Le parti dichiarano che le prestazioni previste nel Contratto sono soggette ad IVA, al fine della registrazione a tassa fissa.

Articolo 20 - Norme applicabili

1. Anche laddove non espressamente richiamate, al Contratto si applicano le vigenti norme primarie e secondarie, i provvedimenti dell'Autorità, degli enti locali e di altri enti, nonché le norme tecniche attinenti al Servizio.
2. In caso di potenziali discordanze fra quanto previsto nel Contratto e nel Capitolato Speciale, prevalgono le disposizioni recate dal Contratto.

Articolo 21 - Allegati al Contratto

1. Formano parte integrante del Contratto, anche se allo stesso non materialmente acclusi, i seguenti documenti:
 - A. Capitolato Speciale e suoi allegati;
 - B. Offerta presentata in gara dal Gestore e risultata aggiudicataria.